

Sentenza N. 26  
Data 26 GEN 2011  
Ruolo N. 4039/2007  
Cronologico N. 206  
Repertorio N. 53

26  
/ 2011



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI NOVARA  
Sezione distaccata di Borgomanero

In persona della dott.ssa Francesca Proietti, con funzioni di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n°4039 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2007, rimessa in decisione all'udienza del 10.6.2010 (con termine per memorie conclusionali scaduto il 24.9.2010 e termine per repliche scaduto il 14.10.2010), vertente

tra  
S. R. G. SpA (Pl. ), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dagli avv.ti F. di M. e A. Z. di N. giusta delega a  
margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliati in N. C. n° presso l'avv. Z.  
ATERICE

e

E. E. SpA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti M. F. e M. P. del foro di M. e R. B. del foro di N. per procura in calce alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata in N. C. n° presso l'avv. B.

CONVENUTA

e

F. Spa (già B. SpA) in liquidazione e amministrazione straordinaria ex D. Lgs. n°270/1999, in persona del Commissario Straordinario avv. F. F., rappresentata e difesa dall'avv. L. C. per delega in calce alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata in C. Via B. n° presso la F. SpA

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI

Per S. R. G. SpA (come da foglio separato allegato al verbale d'udienza del 10.6.2010):  
"dichiarare l'intervenuta carenza di interesse in capo all'attrice nonché la propria incompetenza a pronunciarsi in merito alle domande riconvenzionali avanzate dalle convenute nei confronti di S. R. G. e/o comunque rigettare, in

quanto inammissibili e palesemente infondate, tutte le domande proposte in via riconvenzionale sia da F in amministrazione straordinaria sia da E E nei confronti di S, R G. Il tutto con conseguente condanna alle spese di lite".

Per E E SpA (come da foglio separato allegato al verbale d'udienza del 10.6.2010): "- in via preliminare, accertare e dichiarare la competenza esclusiva e funzionale a conoscere della domanda riconvenzionale proposta da F SpA nei confronti di E E SpA del Tribunale Fallimentare di Novara e, per l'effetto, dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda; - in via subordinata, ed ancora pregiudiziale, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, la competenza territoriale ex contractu del Tribunale di Milano a conoscere della domanda riconvenzionale proposta da F SpA nei confronti di E E SpA; - nel merito; in via principale: rigettare le domande proposte dall'attrice S, R G SpA nei confronti di E E SpA perché inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, oltre che indimostrate; - rigettare le domande proposte dalla convenuta F SpA perché inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto oltre che indimostrate; - in via riconvenzionale: condannare l'attrice S, R G SpA al risarcimento dei danni patiti e patendi dall'esponente E E SpA, da quantificarsi in corso di causa, in conseguenza delle condotte meglio descritte in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".

Per F SpA (come da foglio separato allegato al verbale d'udienza del 10.6.2010): "1. In via preliminare accertare e dichiarare l'incompetenza per le ragioni descritte rigettando l'eccezione d'incompetenza derogata sollevata dall'E E SpA all'udienza di prima comparizione perché tardiva nonché infondata; 2. Rigettare le domande attoree in quanto improponibili e/o improcedibili e/o comunque infondate; 3. In via riconvenzionale, condannare E E SpA (già E G SpA) nonché per quanto di competenza ed in solido S, R G SpA, in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione di pari a € 7.204.252,00 in favore di F SpA in Amministrazione Straordinaria in quanto indebitamente pagate ed invece dovute da B SpA; 4. Condannare, altresì, l'attrice al pagamento di spese, anche generali, diritti ed onorari del presente giudizio".

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Prima di vagliare le questioni sollevate dalle parti del giudizio, sembra opportuno evidenziare che la recente riforma del processo civile, intervenuta con la legge 18.6.2009 n°69 (recante le "disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"), ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 n°4 c.p.c., unitamente al correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza, che la motivazione deve esprimere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, eliminando così la parte relativa allo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge, che regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme, ha disposto l'applicazione immediata del citato art. 132 a tutti i giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge (4.7.2009).

Pertanto si procederà immediatamente alla disamina delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione (argomenta da Cass. n°5855/2000).



2. Sulle domande proposte da S█████ R█████ G█████ SpA in confronto di E█████ E█████ SpA e F█████ SpA, in amministrazione straordinaria.

2.1. Con riferimento alla domanda proposta da S█████ R█████ G█████ in confronto di E█████ E█████ SpA deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio (art. 306 c.p.c.) all'esito della rinuncia agli atti formulata dalla difesa di parte attrice con memoria ex art. 183, sesto comma, n°1, c.p.c., depositata il 18.3.2008 (pag. 24, ultimo capoverso del citato scritto difensivo; notificata a tutte le parti in causa), accettata espressamente dalla convenuta già a verbale d'udienza del 16.3.2008, nonché con note depositate il 9.3.2009 (cfr. pag. 2, primo capoverso).

2.1.1. Tuttavia, in considerazione della reiterata richiesta delle parti per la condanna alle spese di lite, occorre procedere alla delibazione della cd. soccombenza virtuale.

A tale esclusivo riguardo, la domanda proposta (in via subordinata) dall'attrice principale avrebbe meritato di essere accolta sulla scorta dei seguenti rilievi:

a) E█████ E█████ SpA ha omissis di stipulare il necessario contratto di trasporto con S█████ R█████ G█████ SpA per la fornitura in favore dell'utente finale E█████ SpA in amministrazione straordinaria (la convenuta società venditrice/fornitrice ha omissis di provare la stipulazione del contratto di trasporto; anzi, per andare esente da responsabilità contrattuale ha del tutto l'esercizio del diritto di recesso dal contratto di fornitura in essere con F█████);

b) il contratto di fornitura (cfr. doc. C di parte attrice; doc. 3 allegato al fascicolo E█████ E█████ doc. 3 allegato al fascicolo F█████) del combustibile tra il trasportatore (E█████) e l'utente consumatore (F█████ SpA) non è venuto meno per effetto dell'esercizio del diritto di recesso da parte di E█████ E█████ SpA, recesso documentato dalle lettere datate 27.6.2006 e 9.8.2006, pervenute al destinatario il 29.6.2006 e il 16/17.8.2006 (cfr. doc. 4 di E█████ E█████).

Come correttamente argomentato da F█████ SpA in amministrazione straordinaria, l'art. 50 del D. Lgs. n°270/1999 consente solo al commissario straordinario la facoltà di sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica (come i contratti di fornitura di energia); all'esito dell'autorizzazione del programma ministeriale di cui ai successivi artt. 54 e seguenti, il contraente *in bonis* può intimare al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni in merito alla sorte del contratto, in mancanza delle quali, decorso il termine (legale) di giorni trenta, il contratto si intende sciolto (di diritto).

Nessuna delle ipotesi appena richiamate è ravvisabile nel caso in esame. Infatti, il commissario straordinario non ha mai esercitato la facoltà di cui al primo comma - al contrario, proprio per paralizzare la procedura di discatura avviata da S█████, l'amministrazione straordinaria ha coinvolto le autorità locali (Comune di G█████ e Prefettura), le quali, con provvedimenti d'urgenza, hanno imposto la prosecuzione dell'erogazione per evitare la chiusura dell'impianto e, soprattutto, i gravi danni consequenziali alla interruzione improvvisa della fornitura, in assenza di messa in sicurezza degli impianti stessi (per la



disamina degli interventi autoritativi pubblica basti richiamare il contenuto narrativo dell'atto di citazione, non smentito dalle convenute, nonché i doc. 3, 4 e 5 di parte attrice).

In secondo luogo, E■■■■ ha intimato il recesso (missiva del giugno 2006) in assenza dei requisiti di legge, quando il Ministero competente ancora non aveva provveduto all'autorizzazione del programma di cui si è detto (approvazione prevista per fine luglio 2006). Senza considerare che non competeva a E■■■■ la decisione sullo scioglimento del contratto, giacché essa avrebbe dovuto intimare il commissario straordinario di rendere nota la propria posizione, come prescritto dal comma 3 del citato art. 50 (doc. 7 allegato al fascicolo E■■■■, fogli 17 e 18).

In altri termini, il preteso recesso di cui si sta trattando appare privo di efficacia alcuna; non è opponibile alla procedura concorsuale e, conseguentemente, neppure alla società di trasporto.

Ma sulla liquidazione delle spese tra le parti sopra indicate si tornerà tra breve, previa disamina della domanda riconvenzionale proposta da E■■■■ E■■■■ SpA.

2.2. Riguardo, invece, alla domanda indirizzata a R■■■■ SpA in amministrazione straordinaria, considerato che, seppure a rigore, dovrebbe essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia giurisdizionale richiesta con l'atto di citazione, in considerazione dell'avvenuta stipulazione del contratto di trasporto tra S■■■■ R■■■■ G■■■■ e società venditrice del combustibile (I■■■■ SpA) a far data dal 28.4.2008, sulla base del tenore delle domande contenute nell'atto di citazione originario la "competenza" funzionale su tale statuizione appartiene alla sezione fallimentare, quale organo giurisdizionale che ha dichiarato lo stato di insolvenza del soggetto sottoposto a procedura concorsuale (art. 13 D. Lgs. n°270/1999).

Depongono a favore di tale soluzione il tenore della norma testé citata, l'interpretazione giurisprudenziale della stessa (cfr., tra le tante, Cass. n°5812/1994 RV 487078; n°6976/1997 RV 506272; n°21634/2006 RV 592400; n°15964/2007 RV 598744 per la quale *in caso di sottoposizione della società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria, in base al disposto dell'art. 13 della legge n.270 del 1999, il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza; né sussistono ragioni, testuali o sistematiche, che consentano di desumere, in via di interpretazione, una diversa disciplina applicabile ai crediti di lavoro o a quelli agli stessi assimilabili; argomenta, inoltre, da Cass. n°17279/2010 RV 614806, per la quale sono azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell'art. 24 legge fall., quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna; ne consegue che non rientra invece nella competenza funzionale del foro fallimentare, prevista dalla predetta norma, la domanda del terzo che, volta alla declaratoria di nullità di un contratto (nella specie, di edizione) stipulato dalla società fallita, abbia come scopo solo tale accertamento, sia pur ai fini di ottenere - mediante l'inibizione ad effettuare lo sfruttamento delle opere - la libera disponibilità dei relativi diritti, non assumendo, al riguardo, alcun rilievo che essi siano stati nel frattempo inventariati nell'attivo del fallimento, sia perché, comunque, in caso di nullità del contratto la società fallita non aveva acquisito*



alcun diritto, sia perché l'art. 103 legge fall. prevede l'obbligo di insinuare al passivo la domanda di rivendica dei beni in possesso del fallimento, ma non che tale forma sia da utilizzarsi per le domande di inhibitoria che non comportino anche una riconsegna dei beni), oltre che, e soprattutto, il contenuto condannatorio/esecutivo delle conclusioni spiegate in citazione, il cui eventuale accoglimento avrebbe potuto incidere sul patrimonio del debitore insolvente.

Infine solo per ragioni di completezza, è opportuno rimarcare che nel caso in esame non viene in rilievo una questione di competenza in senso tecnico giuridico in quanto la sezione fallimentare costituisce solo un'articolazione interna del Tribunale (cfr. Cass. n°11850/2007 RV 596869 e n°19984/2005 RV 585174).

Pertanto, la domanda tra S█████ R█████ G█████ SpA e F█████ SpA in amministrazione straordinaria, sia pure ai limitati fini di cui si è detto sopra, deve essere trasmessa al Presidente del Tribunale, previa separazione e formazione di autonomo fascicolo, per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, come da dispositivo.

3. Sulla domanda riconvenzionale proposta da E█████ E█████ SpA in confronto di S█████ R█████ G█████ SpA. La domanda *de qua* non appare fondata. Non solo perché, si ripete, il recesso esercitato da E█████ E█████ SpA è *amquam non esset*, ossia del tutto inefficace. Ma anche in ragione del contegno della stessa convenuta/attrice in riconvenzionale, censurabile siccome negligente e sconetto, addirittura *contra legem*, come specificato al §2.1.1.

Nel caso *sub iudice* non sono ravvisabili comportamenti illeciti a carico di S█████ R█████ SpA - impossibilitata di fatto alla procedura di discatura, anche per *factum principis* - e priva di poteri di imperio a carico degli utenti finali della rete di distribuzione (S█████ R█████ G█████ è soggetto di diritto privato).

Ancora, la domanda risulta carente in punto di allegazione (oltre che di prova) dei presunti danni subiti e subendi, consequenziali al prelievo di gas posto in essere da F█████ SpA (prelievo che dovrà essere pagato dall'amministrazione straordinaria, in ragione dell'ammissione allo stato passivo).

In ogni caso, se il danno da risarcire dovesse essere inteso quale mancato pagamento della fornitura, il medesimo dovrebbe essere imputato in via esclusiva alla (presunta) danneggiata, del cui comportamento negligente si è già detto.

In considerazione, pertanto, della soccombenza (virtuale ed effettiva) di E█████ E█████ SpA in confronto di S█████ R█████ G█████ SpA, le spese di lite devono essere poste a carico della convenuta soccombente, e sono liquidate in dispositivo come da nota spese.

4. Sulla domanda riconvenzionale di F█████ SpA in confronto di E█████ E█████ SpA e di S█████ R█████ G█████ SpA.

4.1. In rito, questo Tribunale è competente a statuire sulla domanda in questione poiché la pretesa violazione del foro esclusivo pattuito nel contratto di fornitura appare superata dalla connessione soggettiva



(cumulo soggettivo) e oggettiva che involge la controversia complessivamente considerata (argomenta da Cass. n°3109/2002 RV 552781).

4.2. Nel merito, la domanda di condanna proposta a carico di E. SpA non merita di essere accolta.

Ribadito ancora una volta che il contratto di fornitura non può dirsi risolto per inefficacia del recesso (illegittimamente) esercitato dalla società fornitrice, R. SpA in amministrazione straordinaria è debitrice di ingenti somme di denaro verso E. SpA a cagione del mancato pagamento di numerose fatture, relative all'erogazione del gas nel periodo 2005/2006.

Innanzitutto, la posizione debitoria della convenuta/attrice in riconvenzionale trova il suo fondamento giuridico nel citato contratto di fornitura, non ricompreso espressamente nel contratto di cessione di ramo d'azienda del 1.2.2005, allegato unitamente alla memoria istruttoria di E. SpA (l'art. 6.1. esclude espressamente dalla cessione i rapporti sorti anteriormente alla medesima e non specificati nella documentazione allegata, che analizza in dettaglio l'oggetto della cessione).

In secondo luogo, l'accollo di B. SpA (art. 4 del contratto di cessione) non ha prodotto l'estinzione dell'obbligazione di pagamento in capo a E. SpA, in mancanza di espressa pattuizione in tal senso, ovvero di dichiarazione liberatoria del creditore originario.

Dichiarazione che difetta, come dimostrano l'accoglimento dell'istanza di insinuazione al passivo in data 28.6.2008 (rispetto alla quale l'allora commissario straordinario non si era frapposto all'ammissione: cfr. doc. 11 di E. SpA) e l'accoglimento dell'insinuazione tardiva, disposta con sentenza n°634/2010 di questo Tribunale.

In ogni caso, in via generale, il bonifico bancario (che, peraltro, risulta documentato solo parzialmente: cfr. doc. 8 di F. SpA) non ha valenza di adempimento con efficacia liberatoria (sul punto, cfr. Cass. n°27520/2008 RV695940: *in tema di adempimento delle obbligazioni monetarie, l'obbligo di provvedere al pagamento alla scadenza con moneta avente corso legale e presso il domicilio del creditore, desumibile dagli artt. 1182, terzo comma e 1277 cod. civ., non può essere assolto dal debitore, di sua iniziativa e senza il preventivo accordo con il creditore, con il pagamento mediante bonifico bancario, costituendo tale modalità inesatto adempimento privo di efficacia liberatoria, in quanto non equivalente al versamento in danaro e non assimilabile al pagamento mediante titoli di credito di sicura copertura quali gli assegni circolari*).

I presunti pagamenti allegati dalla convenuta riguardano fatture per le quali E. SpA non ha richiesto l'insinuazione, oppure l'ha chiesta solo per la differenza.

A ben vedere, quindi, tutti gli elementi di prova di cui si è dato conto smentiscono la tesi della compensazione proposta da F. SpA.

4.3. La domanda risarcitoria proposta da R. SpA in amministrazione straordinaria nei confronti di S. R. G. SpA non merita di essere accolta, in assenza di valido titolo restitutorio/risarcitorio a carico di quest'ultima, la cui unica "colpa" è consistita nel dover sopportare una fruizione "abusiva" di

energia, in assenza di valido contratto di trasporto, impossibilitata all'interruzione "negoziale" per tutte le ragioni già esposte (va ricordato, inoltre, che la domanda proposta in via cautelare dalla stessa S. è stata dichiarata inammissibile: cfr. ordinanza del 23.5.2007, cron. 1150, del dott. C., alleg. A del fascicolo di parte attrice).

4.4. In considerazione di tutti i rilievi che precedono, della complessità del tema del contendere (anche dal punto di vista economico/sociale), del numero e della natura delle questioni giuridiche trattate, della posizione peculiare della parte in amministrazione straordinaria, le spese di lite tra F. SpA e S. R. G. SpA devono essere integralmente compensate.

#### Per Questi Motivi

Il Tribunale di Novara sezione distaccata di Borgomanero, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da, così provvede:

- a) la domanda tra S. R. G. SpA e F. SpA in amministrazione straordinaria, sia pure ai limiti della pronuncia in rito di cui in motivazione (carezza sopravvenuta di interesse alla pronuncia giurisdizionale), deve essere trasmessa al Presidente del Tribunale, previa separazione e formazione di autonomo fascicolo per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza (eventuale assegnazione alla sezione fallimentare);
- b) dichiara l'estinzione del giudizio in relazione a S. R. G. SpA e F. E. SpA per intervenuta rinuncia agli atti e connessa accettazione;
- c) respinge la domanda riconvenzionale proposta da E. SpA nei confronti di S. R. G. SpA siccome infondata;
- d) Condanna E. SpA a rifondere a S. R. G. SpA (per soccombenza reale e virtuale) le spese di lite che liquida come da nota spese in € 1.157,95 per spese esenti, € 296,54 per spese imponibili, € 2.480,00 per diritti, € 28.455,00 per onorari, oltre rimborso spese generali (12,5% su diritti e onorari), IVA e CPA come per legge;
- e) respinge la domanda riconvenzionale proposta da F. SpA nei confronti di E. SpA e di S. R. G. SpA;
- f) compensa integralmente tra tali contendenti le spese di lite.

Così deciso in Borgomanero, oggi 26.1.2011

Il giudice  
dott.ssa Francesca Proietti

TRIBUNALE DI NOVARA  
SEZ. DISTACCATA DI BORGOMANERO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
0901 26 GEN 2011  
IL CANCELLIERE  
Dott. Fabio ZANETTI CHINI



7

